

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.397

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive  
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (397)

*(articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 6 marzo 2017*

---

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTA** la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

**VISTA** la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

**VISTA** la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

**VISTA** la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**CONSIDERATO** che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che *"entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo"*;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

**E M A N A**

il seguente decreto legislativo

#### ART. 1

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le parole: "adottato dal regolamento (CE) n.2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".



## ART. 2

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la parola: "regionale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

## ART. 3

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis) <<lavori di categoria prevalente>>, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;  
oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;"
  - b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori", sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori";
  - c) alla lettera vvvv), il segno: "." è sostituito dal seguente: ";";
  - d) la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente: "aaaaa) << categorie di opere specializzate>>, le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;
  - e) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
    - "ggggg-bis) << principio di univocità dell'invio>>, il criterio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
    - ggggg-ter) <<unità progettuale>>, il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
    - ggggg-quater) <<documento di fattibilità delle alternative progettuali>>, il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;"
    - ggggg-quinquies) << programma biennale degli acquisti di beni e servizi>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
    - ggggg-sexies) <<programma triennale dei lavori pubblici>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;



ggggg-septies) <<elenco annuale dei lavori>>, l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-octies) <<elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi>>, l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

Conseguentemente, alla lettera ggggg) il segno: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

#### ART. 4

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, dopo le parole: “forme di partecipazione di capitali privati” sono inserite le seguenti: “che non comportano controllo o potere di veto”.

#### ART. 5

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, le parole: “agli appalti aggiudicati” sono sostituite dalle seguenti: “agli appalti e concessioni aggiudicati”.

#### ART. 6

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 17, comma 1, lettera d), punto 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1)”.

#### ART. 7

*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3”.

#### ART. 8

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è così sostituita: “ Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;
  - b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo”;
  - c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove



- previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.”;
- d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e finanze.”;
  - e) al comma 8, lettera e), la parola: “individuandole” è sostituita dalla seguente: “individuate”;
  - f) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.”.

#### ART. 9

*(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: “i progetti di fattibilità” sono sostituite dalle seguenti: “i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 23, comma 5”;
  - b) al comma 2:
    - 1) le parole: “avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto”;
    - 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.”;
  - c) al comma 4, le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “delle fasi successive di progettazione” e le parole: “e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico” sono soppresse.

#### ART. 10

*(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, in fine, il segno:“;” è sostituito dal seguente:“.”;
  - b) al comma 3:
    - 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.”;
    - 2) al secondo periodo le parole: “di detto decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui al primo periodo”;



c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.”;

d) al comma 5:

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Il progetto di fattibilità può essere redatto in un’unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.”;

2) al secondo periodo, le parole: “Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi” sono sostituite dalle seguenti: “Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Si fa ricorso alla progettazione in due fasi per le opere sottoposte a dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 1.”;

f) al comma 6, le parole: “e geognostiche,” sono sostituite dalle seguenti: “, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,”;

g) al comma 11, dopo le parole: “oneri inerenti alla progettazione” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.”;

h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “ Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali da costruzione e degli impianti è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.”.

#### ART. 11

*(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “esecutiva di lavori,” sono inserite le seguenti: “al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione,”;

b) al comma 3, dopo le parole: “abilitati all’esercizio della professione” sono inserite le seguenti: “ed iscritti al relativo albo professionale”;



- c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Gli affidatari di incarichi di progettazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara”;
  - d) al comma 8, secondo periodo, le parole: “possono essere utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “sono utilizzati” e le parole: “, ove motivatamente ritenuti adeguati” sono soppresse;
  - e) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: “8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
- 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.”.

#### ART. 12

*(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 8, primo periodo, la parola: “due” è soppressa;
  - b) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.”;
  - c) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.”.

#### ART. 13

*(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.”;



- b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori”;
- c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.”;
- d) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.”.

#### ART. 14

*(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: “alle norme dettate dalla” sono sostituite dalla seguente: “alla”;
  - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.”;
  - c) al comma 3:
    - 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.”;
    - 2) al secondo periodo, dopo le parole: “localizzazione o al tracciato” sono inserite le seguenti: “, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze”;
  - d) al comma 4, le parole: “, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “ e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi”;
  - e) al comma 5, le parole: “rilevate” sono sostituite dalle seguenti: “anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate”;
  - f) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.”.

#### ART. 15



*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo codice";
  - b) al comma 7, le parole: "forniture, lavori e servizi e di concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole: "articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 35", le parole: "all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo articolo 35";
  - c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse;
  - d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse e alla lettera c), le parole: "il presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali";
  - e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: "12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.";
  - f) il comma 13 è soppresso.

#### ART. 16

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1:
    - 1) al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti";
    - 2) al secondo periodo, dopo le parole: "articolo 120" sono inserite le seguenti: ", comma 2-bis" e le parole: "delle valutazioni dei requisiti soggettivi," sono sostituite dalle seguenti: "della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti";
    - 3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili.";
    - 4) il terzo periodo è soppresso;
    - 5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui



sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”;

- b) al comma 4, dopo le parole: “le banche dati dell’ANAC”, sono inserite le seguenti: “, del Ministero dell’economia e delle finanze”.

#### ART. 17

*(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: “nei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi e forniture” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.”;

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”;

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.”.

#### ART. 18

*(Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: “nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento” sono sostituite dalle seguenti: “individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione”;

2) al terzo periodo, le parole: “ è nominato.” sono sostituite dalle seguenti: “è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.”;

b) al comma 5, al primo periodo, le parole: “con proprio atto” sono sostituite dalle seguenti: “con proprie linee guida”, dopo le parole: “specifici del RUP,” sono inserite le seguenti: “sui presupposti e sulle modalità di nomina,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori,



- servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.”;
- c) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;
  - d) al comma 12, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “o del direttore dell'esecuzione”.

#### ART. 19

*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), possono essere affidati dalla stazione appaltante direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
- b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: “mercato elettronico” sono inserite le seguenti: “nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb)”;
- c) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti: “14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

14-ter. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.”.

#### ART. 20

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “fornitura di derrate alimentari,” è inserita la seguente: “anche”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.”.



## ART. 21

*(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
  - b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
  - c) al comma 18:
    - 1) al primo periodo, le parole: "Sul valore stimato dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: " Sul valore del contratto di appalto";
    - 2) al quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 106" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 107".

## ART. 22

*(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1 e 34, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti;
  - b) al comma 2:
    - 1) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture,";
    - 2) lettera c), le parole: "di cui all'articolo 63" sono soppresse e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "quindici operatori";
  - c) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2";
  - d) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono inserite le seguenti: " comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
  - e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 80.";
  - f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
  - g) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di



esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata a campione in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5, quarto periodo.”.

#### ART. 23

*(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dai soggetti aggregatori”;
  - b) al comma 2:
    - 1) al primo periodo, dopo le parole: “di cui all'articolo 38” sono inserite le seguenti: “nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1”;
    - 2) all'ultimo periodo, le parole “procedura ordinaria ai sensi del” sono sostituite dalle seguenti “procedure di cui al”;
  - 3) al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)”.

#### ART. 24

*(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, al terzo periodo, la parola “regionali” è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari e li comunicano all'ANAC per la qualificazione.”;
  - b) al comma 4:
    - 1) alla lettera a), al punto 4), la parola: “triennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e, dopo il punto 5, sono aggiunti i seguenti:  
“5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;  
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;”;
    - 2) alla lettera b), dopo il punto 2), è inserito il seguente: “2-bis) presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;
  - c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)”.



#### ART. 25

*(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "dalle centrali di committenza" sono inserite le seguenti: "nonché dagli altri soggetti e organismi di cui al comma 1 dell'articolo 38".

#### ART. 26

*(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze".

#### ART. 27

*(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), la parola: "raggruppamenti" è sostituita dalle seguenti: "i raggruppamenti";
- b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, tali consorzi si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate. A tali consorzi non si applica quanto previsto all'articolo 47."

#### ART. 28

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente sono attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente e possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89.

#### ART. 29

*(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di" è inserita la seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite le seguenti: "le categorie di lavori o";



- b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. E’ fatto divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, ai fini dell’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per fatti o atti sopravvenuti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.”;
- c) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione”;
- d) al comma 17, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero”;
- e) al comma 18, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero”;
- f) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: “imprese raggruppate” sono inserite le seguenti: “, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto.”;
- g) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:  
 “19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).  
 19- ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.”.

#### ART. 30

*(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All’articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “possono inserire” sono sostituite dalla seguente: “inseriscono”.

#### Art. 31

*(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All’articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 5, secondo periodo, le parole: “Essi esaminano” sono sostituite dalle seguenti: “Esse esaminano”;
  - b) al comma 12, le parole: “ si applica il comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano i commi 5 e 7”.

#### ART. 32

*(Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All’articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “, del direttore dell’esecuzione”.

#### ART. 33



*(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "effettuano valutazione completa" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa";

ART. 34

*(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 3 è abrogato;
  - b) il comma 6 è abrogato;
  - c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle predette piattaforme, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza."

ART. 35

*(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.";
  - b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo.

1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c). In tali casi i contratti riportano l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento.

1-quater. Il ricorso agli affidamenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter deve essere motivato nella determina a contrarre.";
  - c) al comma 2, all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)".

ART. 36

*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*



1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 2, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica."

#### ART. 37

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti: "B o C";
- b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: "I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6."

#### ART. 38

*(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse" sono sostituite dalle seguenti: "o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse".

#### ART. 39

*(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono sostituite dalle seguenti: "da esse programmati".

#### ART. 40

*(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All'articolo 70, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e non superiore a ventiquattro mesi".

#### ART. 41

*(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 72, comma 1, le parole: "allegato XII" sono sostituite dalle seguenti: "allegato XIV".

#### ART. 42

*(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*



1. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;"
  - b) il comma 3 è abrogato;
  - c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "l'esclusione" sono inserite le seguenti: "ai candidati e";
  - d) al comma 6, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

#### ART. 43

*(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commissione giudicatrice";
  - b) al comma 1, dopo le parole: "del miglior rapporto qualità/prezzo" sono inserite le seguenti: "o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7,";
  - c) al comma 3:
    - 1) al primo periodo, la parola: "regionali" è soppressa;
    - 2) al quarto periodo, dopo le parole: "affidamento di contratti", sono inserite le seguenti: "per i servizi e le forniture"; dopo le parole "all'articolo 35", sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro"; dopo la parola "nominare", è inserita la seguente: "alcuni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";
  - d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.";
  - e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "procedura civile" sono inserite le seguenti: ", le disposizioni di cui al capo I del titolo secondo, libro secondo del codice penale";
  - f) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.";
  - g) il comma 12 è abrogato.

#### ART. 44

*(Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'Albo nazionale obbligatorio" sono inserite le seguenti: ", articolato su base regionale," al secondo periodo, le parole: "in un apposito atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida";
  - b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di



norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.”.

#### ART. 45

*(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo *Internet* dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.”.

#### ART. 46

*(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera g), il segno: “,” è sostituito dal seguente: “.”;
  - b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “la sussistenza” sono aggiunte le seguenti: “, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,”;
  - c) al comma 3, primo periodo, le parole: “L'esclusione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “L'esclusione di cui ai commi 1 e 2”, dopo le parole: “o il decreto” sono inserite le seguenti: “ovvero la misura interdittiva” e, dopo le parole: “legale rappresentanza,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi institori e procuratori generali,”;
  - d) al comma 4, quarto periodo, le parole: “di cui all'articolo 8 del” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al” e dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015” sono inserite le seguenti: “ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”;
  - e) al comma 5:
    - 1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
      - “f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
      - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico,”;



2) alla lettera i), dopo la parola: "ovvero" è inserita la seguente: "non";

f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna".

#### ART. 47

*(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: "per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti: "e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti".

#### ART. 48

*(Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore."

#### ART. 49

*(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "valore stimato dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,";
  - b) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";
  - c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente è escluso dalla gara.";
  - d) al comma 10:



- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.";
- 2) al secondo periodo le parole "la capacità strutturale e di affidabilità" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilità";
- 3) al terzo periodo le parole "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- 4) il quarto periodo è soppresso;
- 5) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.";
- 6) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.".

#### ART. 50

*(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- I. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 4:
    - 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che costituisce presupposto ai fini della qualificazione";
    - 2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite le seguenti: "il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;";
    - 3) la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione di lavori, rilasciato da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;";
  - b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 5, lettera g), fino a due anni. Decorso tale periodo l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
  - c) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: "2" è sostituita dalla seguente: "due" e le parole: "nel triennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: ", nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti";
  - d) al comma 8, le parole: "organismi di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione";



e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: “12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.”.

#### ART. 51

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: “le informazione” sono sostituite dalle seguenti: “le informazioni”;
- b) al comma 5, le parole “nonché all'impresa che la segue in graduatoria,” sono soppresse.

#### ART. 52

*(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera b), le parole: “rilasciato dagli” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli”;
- b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con l'indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.”.

#### ART. 53

*(Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: “nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84,” sono soppresse;
- b) al comma 9, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, pena la risoluzione del contratto di appalto”;
- c) al comma 11:
  - 1) al primo periodo, le parole: “, oltre ai lavori prevalenti,” sono soppresse;



- 2) al terzo periodo, le parole: "loro esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84".

#### ART. 54

*(Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "devono risultare" è inserita la seguente: "conformi".

#### ART. 55

*(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.";
  - b) al comma 2, le parole: "La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni";
  - c) al comma 3, le parole: "1° settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre";
  - d) al comma 6, le parole: "riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero anche nel caso di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159";
  - e) al comma 7:
    - 1) al primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: ", nonché per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese";
    - 2) al quarto periodo, dopo le parole: "è ridotto del 15 per cento" sono inserite le seguenti: ", anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo", al sesto periodo, le parole: "rating di legalità" sono sostituite dalle seguenti: "rating di impresa" ed è inserito, in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.";
  - f) al comma 8, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
  - g) dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.".

#### ART. 56

*(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le



offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Se si avvalgono di tale possibilità, le stazioni appaltanti garantiscono che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.”.

## ART. 57

*(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;

2) alla lettera b), le parole: “superiore a 40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “ pari o superiore a 40.000 euro”;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: “tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base di progetto esecutivo”;

2) alla lettera c), le parole: “di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,” sono sostituite dalle seguenti: “di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se”;

3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-*bis*) quando ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d)”;

c) al comma 6, alle lettere c) e d), aggiungere, in fine, il seguente segno:“;”;

d) al comma 8, la parola: “prevedendo” è sostituita dalle seguenti: “anche prevedendo”;

e) al comma 10, la parola: “costi” è sostituita dalla seguente: “oneri”;

f) dopo il comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

10-*bis*. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici.

10-*ter*. La stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo.”;

g) al comma 13, primo periodo, la parola: “legalità” è sostituita dalla seguente: “impresa”;

h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: “e sono collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Le varianti sono comunque collegate”.

## ART. 58

*(Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*



1. All'articolo 96, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le parole: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "presente codice";

#### ART. 59

*(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2:
    - 1) all'alinea, la parola: "procedendo" è sostituita dalla seguente: " il RUP o la commissione giudicatrice procedono";
    - 2) alla lettera b), dopo le parole: "del dieci per cento", sono inserite le seguenti: "rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore";
    - 3) alla lettera d), le parole: "in termini assoluti" sono sostituite dalle seguenti: " in termini percentuali";
    - 4) alla lettera c), dopo le parole: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice" sono inserite le seguenti: "o, in mancanza della commissione, dal RUP,";
  - b) al comma 3, le parole: "quattro quinti" sono sostituite dalle seguenti: "nove decimi";
  - c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: " 3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, a dieci nel caso di cui al comma 8.  
3-ter. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.";
- d) al comma 5:
  - 1) alla lettera c), le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10";
  - 2) alla lettera d), le parole: "ai minimi salariali retributivi indicati nella apposite tabelle" sono sostituite dalle seguenti: "al costo orario medio del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali";
- e) al comma 8, primo periodo, le parole: "Per lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui all'articolo 35", dopo le parole: "prezzo più basso" sopprimere le parole: "e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35" e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero."

#### ART. 60

*(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "dall'aggiudicazione dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto".

#### ART. 61

*(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*



1. All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "alla Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta".

#### ART. 62

*(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, lettera d), le parole: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
  - b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione."

#### ART. 63

*(Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica, dopo la parola "Collaudo" sono aggiunte le seguenti: "e verifica di conformità";
  - b) al comma 1, le parole: "direttore dell'esecuzione del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture";
  - c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.";
  - d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Il collaudo finale" sono inserite le seguenti: "o la verifica di conformità" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il certificato di collaudo" sono inserite le seguenti: "o il certificato di verifica di conformità";
  - e) al comma 4, secondo periodo, le parole: "non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231";
  - f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto. Il compenso spettante per l'attività di



controllo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”;

- g) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”;
- h) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2”.

#### ART. 64

*(Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “per il completamento dei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi o forniture”;
- b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: “previsione del pagamento” sono inserite le seguenti: “ dell'indennizzo contrattualmente dovuto”;
- c) al comma 9, le parole: “Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato” sono sostituite dalle seguenti: “Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati”;
- d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: “per gli appalti” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti”.

#### ART. 65

*(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 104, comma 10, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti” sono soppresse.

#### ART. 66

*(Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: “di norma” sono soppresse;
- b) al comma 2:



- 1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.”;
- 2) al terzo periodo, le parole: “complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto”;
- 3) il quarto periodo è soppresso;
- c) al comma 4, lettera a), sono inserite, in fine, le seguenti parole: “purché l’affidatario sia qualificato nella relativa categoria”;
- d) al comma 6:
  - 1) il primo periodo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L’indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando di gara.”;
  - 2) al terzo periodo, dopo le parole: “è obbligatoria” sono inserite le seguenti: “alla stipula del contratto”;
- e) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. L’autorizzazione al subappalto può essere negata nell’ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell’ambito del medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.”;
- f) al comma 11, le parole: “ inoltra le richieste e delle contestazioni” sono sostituite dalle seguenti:” inoltra le richieste e le contestazioni”;
- g) al comma 22, le parole: “scomputando dall’intero valore dell’appalto” sono sostituite dalla seguente: “indicando”, la parola: “realmente” è soppressa” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2, indicano, altresì, in che misura rilevano, ai fini di qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il subappalto.”.

#### ART. 67

(Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: “per contratto, anche” sono sopresse;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 

“2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

    - a) le soglie fissate all’articolo 35;
    - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i



contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”;

- c) al comma 14, terzo periodo, dopo le parole: “essa esercita” sono inserite le seguenti: “, entro trenta giorni dal ricevimento delle varianti di cui al secondo periodo,”.

#### ART. 68

*(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n.241.”.

#### ART. 69

*(Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “del direttore dell'esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore dell'esecuzione” e le parole: “o del RUP” sono sostituite dalle seguenti: “o dal RUP”.

#### ART. 70

*(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “del completamento dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”;
  - b) all'alinea del comma 3, le parole: “sentita l'ANAC,” sono soppresse;
  - c) al comma 4, secondo periodo, le parole: “, sentita l'ANAC” sono soppresse;
  - d) all'alinea del comma 5, le parole “L'ANAC, sentito il” sono sostituite dalla seguente: “Il” e le parole da: “nei seguenti casi” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In tal caso il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.”.

#### ART. 71

*(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*



1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: "sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" sono inserite le seguenti: "e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell' esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.";
  - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.";
  - c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "e provvede" sono inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto,".

#### ART. 72

*(Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione dei singoli lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture";
  - b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.";
  - c) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente segno: ".



#### ART. 73

*(Inserimento dell' articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. Dopo l'articolo 113, è inserito il seguente:

“Art. 113–bis

(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.”.

#### ART. 74

*(Modifiche all' articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole: “regolamentare o amministrativa” sono aggiunte le seguenti: “pubblicata compatibile con i Trattati”;
- b) al comma 5, lettera a), la parola: “*joint venture*” è sostituita dalle seguenti: “*joint venture*”;
- b) al comma 6, sostituire, in fine, il segno: “;” con il seguente: “.”.

#### ART. 75

*(Modifiche all' articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 125, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il segno: “:” è sostituito dal seguente: “;” e i punti: “1) 2)” sono sostituiti dalle seguenti lettere: “i) l)”.

#### ART. 76

*(Modifiche all' articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.”.

#### ART. 77

*(Modifiche all' articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 136, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “possono includere” sono sostituite dalla seguente: “includono”.

#### ART. 78

*(Modifiche all' articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*



1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "Europea" è sostituita dalla seguente: "europca".

#### ART. 79

*(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali*";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-*octies*, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).".

#### ART. 80

*(Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.".

#### ART. 81

*(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: "APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente Capo";

c) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli appalti di importo pari o superiore";

d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi da 5-*ter* a 5-*octies*, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

*5-ter.* L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche



delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

*5-quater.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

*5-quinquies.* Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

*5-sexies.* Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

*5-septies.* Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

*5-octies.* Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.

*5-nonies.* Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.”.

#### ART. 82

*(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “allegato XIV” sono sostituite dalle seguenti: “allegato IX”.

#### ART. 83

*(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “sono appaltati” sono inserite le seguenti: “, di regola,”.

#### ART. 84

*(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.”.

#### ART. 85

*(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.”;
- b) al comma 5:
- 1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera h), punto 2), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera h), numero 2).”;
  - 2) al quarto periodo, le parole: “dell’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 46”.

#### ART. 86

*(Modifiche all’articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All’articolo 153, comma 3, le parole “71 e 72” sono sostituite dalle seguenti: “71, 72 e 73”.

#### ART. 87

*(Modifiche all’articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All’articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, le parole: “24, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “24, comma 2”;
  - b) al comma 4, le parole: “Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del” sono sostituite dalle seguenti: “Il secondo grado, avente ad oggetto l’acquisizione del”.

#### ART. 88

*(Modifiche all’articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All’articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole “del progetto definitivo” sono soppresse.

#### ART. 89

*(Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*



1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
- b) al comma 2:
  - 1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
  - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice."

#### ART. 90

*(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
- b) al comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: " , limitatamente agli appalti pubblici di lavori," sono soppresse.

#### ART. 91

*(Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla pubblica" sono inserite le seguenti: " e privata";
- b) al comma 6:
  - 1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse;
  - 2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992" sono soppresse;
- c) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e dopo le parole: "ufficiali di riferimento," sono inserite le seguenti: "laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,";
- d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza previste dall'articolo 63, comma 2, lettera c), connesse ad emergenze di protezione civile e qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. I controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al



pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.”.

#### ART. 92

*(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.”.

#### ART. 93

*(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: “trenta” è sostituita con la seguente: “quarantanove”;

b) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: “capitale investito per le concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “capitale investito. Per le concessioni”;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Resta salva, in alternativa, la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il bando di gara può, altresì, prevedere che, in caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “rapporto in caso di” sono inserite le seguenti: “mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di” e le parole: “obbligazioni di progetto” sono sostituite dalle seguenti: “obbligazioni emesse dalle società di progetto”.

#### ART. 94

*(Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “allegato XVIII” sono sostituite dalle seguenti: “allegato II”.



#### ART. 95

*(Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 174, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "In sede di offerta" sono sostituite dalle seguenti: "Prima della stipula del contratto";

#### ART. 96

*(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 176, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il segno: ";", è sostituito dal seguente: ".,".

#### ART. 97

*(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria.";
- b) al comma 3, dopo la parola: "annualmente" sono aggiunte le seguenti: "tenuto conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio".

#### ART. 98

*(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora si proceda all'affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice.";
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per le concessioni autostradali di cui al comma 1 per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro



- csigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.”;
- c) al comma 3, le parole: “del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “della Parte III del presente codice”;
  - d) al comma 4, dopo le parole: “ per l'affidamento della nuova concessione autostradale” sono inserite le seguenti: “, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice ”;
  - e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.”.

#### ART. 99

*(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 4, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore”;
  - b) al comma 6, ultimo periodo, la parola: “trenta” è sostituita con la seguente: “quarantanove”.

#### ART. 100

*(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “ sentito il Ministro” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero”.

#### ART. 101

*(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 4, le parole: “di cui all'articolo 95” sono sostituite dalle seguenti: “individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
  - b) al comma 15, quinto periodo, le parole: “articolo 103” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 93”;
  - c) al comma 16, sostituire le parole: “la locazione finanziaria di cui all' articolo 187” con le seguenti: “tutti i contratti di partenariato pubblico privato”.

#### ART. 102

*(Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, al primo periodo, le parole: “ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica” sono sostituite dalle seguenti: “ponendo a base di gara un capitolato prestazionale” e al quarto periodo, le parole: “ di cui all'articolo 95” sono sostituite dalle seguenti: “, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;



- b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica” sono inserite le seguenti: “approvato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

#### ART. 103

*(Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole: “trasferimento all'affidatario” sono inserite le seguenti: “o a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,”;
  - b) al comma 3, primo periodo, le parole: “previa presentazione di idonea polizza fideiussoria” sono sostituite dalle seguenti: “previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria” e al secondo periodo, le parole: “rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria” sono sostituite dalle seguenti: “rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3”.

#### ART. 104

*(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”.

#### ART. 105

*(Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, lettera b), le parole: “con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1” sono soppresse;
  - b) al comma 17, la lettera b) è soppressa;
  - c) il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.”.

#### ART. 106

*(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: “Il ricorso alla scelta di aggiudicare” sono sostituite dalle seguenti: “La scelta di aggiudicare” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.”;
  - b) al comma 4, le lettere; “a) a) b) c) d)” sono sostituite dalle seguenti: “a) b) c) d) e)”.



#### ART. 107

*(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola "Ministero" è sostituita dalla seguente "Ministro" e le parole: "sono disciplinate le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati i criteri, i requisiti, le modalità";

#### ART. 108

*(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validità triennale";
  - b) al comma 4, le parole: "all'articolo 197." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 83, comma 2. Tali linee guida stabiliscono, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84."

#### ART. 109

*(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 3, le parole: "vincolanti, ovvero gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi".

#### ART. 110

*(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

2. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi";
  - b) al comma 5:
    - 1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica" sono sostituite dalle seguenti: "infrastrutture e insediamenti";
    - 2) al secondo periodo, le parole: "e la sua funzionalità rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonché la sua funzionalità anche rispetto";
  - c) al comma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il



primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.”;

- d) il comma 8 è soppresso;
- e) al comma 10:
  - 1) al primo periodo, le parole: “di ogni nuovo DPP” sono sostituite dalle seguenti: “dei DPP successivi al primo”;
  - 2) al secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: “e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti”;
  - 3) al terzo periodo, la parola: “evidenziato” è sostituita dalla seguente: “indicato”;
  - 4) al quarto periodo, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011”.

#### ART. 111

*(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: “ai commi da 2 a 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi da 2 a 6”;
  - b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.”.

#### ART. 112

*(Abrogazione dell’articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. L’articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato.

#### ART. 113

*(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “all’azione giurisdizionale”.

#### ART. 114

*(Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

- 1. All’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “esprime parere” sono inserite le seguenti: “, previo contraddittorio,”;
  - b) al comma 2, terzo periodo, le parole: “articolo 36” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 38”.

#### ART. 115

*(Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*



1. All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e), sostituire il segno: “;” con il seguente: “.”.

#### ART. 116

*(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo la lettera h), è inserita la seguente “h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”;
- b) al comma 8:
  - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.”;
  - 2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti.”;
- c) al comma 10, l'ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: “L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del *rating* di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.”;
- d) dopo il comma 13, è inserito il seguente: “13-bis. Le sanzioni di cui al comma 13, secondo periodo, sono applicabili anche nei confronti del RUP nelle ipotesi di violazione di cui all'articolo 86, comma 5-bis, ultimo periodo.”;
- e) dopo il comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente: “17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data di decorrenza di efficacia degli stessi, che non può essere anteriore alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del



contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

#### ART. 117

*(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “di importo superiore ai 50 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,”.

#### ART. 118

*(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-*bis*. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-*bis*, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.”;
  - b) al comma 4, le parole: “e titolo XI, capi I e II” e le parole: “, con esclusione dell'articolo 248,” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, terzo periodo, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”;
  - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-*bis*. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente codice e la cui gara di appalto viene esperita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;



- d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto." ;
- e) al comma 19, le parole: " agli articoli 248 e 251" sono sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251";
- f) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti : "27-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 197, comma 4, ultimo periodo, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.  
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scemputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice.  
27-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 30, comma 4, ultimo periodo, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, limitatamente agli appalti di servizi e forniture, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

#### ART. 119

*(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) la legge 11 novembre 1986, n.770;";
- b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) l'articolo 14- *viciester*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168;";
- c) alla lettera rr), le parole: "13, comma 1, e" sono sostituite dalle seguenti: "13, comma 1, 24 e";
- d) dopo la lettera ss) è inserita la seguente: "ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;".

#### ART. 120

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 121

*(Entrata in vigore)*

1. Salvo quanto previsto all'articolo 118, il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

